



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari
Generali

Supporto Organi

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti
MP/AA/Ig*

DECRETO RETTORALE

Oggetto: Emanazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'Integrità e l'etica della ricerca

IL RETTORE

RICHIAMATI:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l'art. 1 "*Natura giuridica, valori fondativi e finalità istituzionali*" che dispone che l'Università è sede primaria della ricerca scientifica e garantisce indipendenza scientifica, nonché libertà e autonomia nell'organizzazione della ricerca;
- il *Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca*, emanato con DR Rep. n. 387/2016 del 18.07.2016 e modificato con DR Rep. n. 431/2016 del 30.08.2016, che regola l'insieme dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano;
- il *Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'Integrità e l'etica della ricerca* emanato con DR Rep. n. 388/2016 del 18.7.2016 che disciplina le modalità di funzionamento del Comitato per l'Integrità e l'etica della Ricerca, nominato con delibera del Senato Accademico n. 123/2022 del 30.5.2022;

DATO ATTO che detto Regolamento:

- risulta poco rispondente, per tempistiche e modalità operative, ad una più moderna ed efficace azione del Comitato;
- presenta disposizioni in parte non coerenti con quanto prescritto dal nuovo Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DR Rep. n. 653/2024 del 17.6.2024, con particolare riferimento al Titolo III in materia di funzionamento degli organi collegiali;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare la materia nel suo complesso mediante apposito regolamento, nel quale sono previste una nuova composizione e nuove modalità di funzionamento del Comitato più rispondenti alle nuove esigenze organizzative ed operative rilevate;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 11.11.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 13.11.2024 che, rispettivamente, hanno approvato ed espresso parere favorevole all'adozione del nuovo testo del *Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'Integrità e l'etica della ricerca* e di contestuale abrogazione del vigente *Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'Integrità e l'etica della ricerca* emanato con DR Rep. n. 388/2016 del 18.7.2016;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo:

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'Integrità e l'etica della ricerca**, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".



Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del regolamento allegato al presente decreto è abrogato il **Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'Integrità e l'etica della ricerca** emanato con DR Rep. n. 388/2016 del 18.7.2016.

Art. 4

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina:
<https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/ricerca-e-prestazioni-conto-terzi>

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)
del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'INTEGRITÀ E L'ETICA DELLA RICERCA

Indice

Art. 1 Ambito di applicazione	1
Art. 2 Principi generali e finalità	1
Art. 3 Funzioni.....	2
Art. 4 Composizione del Comitato	2
Art. 5 Funzioni del Presidente	3
Art. 6 Convocazione e quorum.....	3
Art. 7 Doveri dei Componenti.....	4
Art. 8 Segreteria del Comitato.....	4
Art. 9 Oneri di funzionamento	4
Art. 10 Soggetti legittimati a presentare la richiesta.....	5
Art. 11 Procedura e documentazione da presentare	5
Art. 12 Procedure per la deliberazione e la comunicazione del parere.....	5
Art. 13 Norma finale	6

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato per l'Integrità e l'etica della ricerca dell'Università degli studi di Bergamo (di seguito, il Comitato).

Art. 2 Principi generali e finalità

1. Il Comitato promuove e opera a salvaguardia dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali, ricompresi nel Regolamento per l'integrità e l'etica nella ricerca di questo Ateneo, necessari per una condotta responsabile, corretta e trasparente nello svolgimento della ricerca scientifica e in tutte le attività ad essa connesse.
2. La costituzione del Comitato è improntata a criteri di indipendenza, competenza e interdisciplinarietà.
3. Il Comitato si ispira ai principi etici che si evincono dalle convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dagli altri documenti prodotti in ambito europeo e dai più rilevanti documenti internazionali in materia di *research integrity*.



Art. 3 Funzioni

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 - a. Esprime pareri sulle proposte di ricerca che coinvolgono individui e/o che possono avere rilevanti implicazioni etiche. Non sono generalmente da sottoporre al parere del Comitato le attività di ricerca che si configurano come rassegne della letteratura scientifica.
 - b. Rilascia pareri preliminari ai fini dell'elaborazione delle cosiddette *Ethical Issues* previste dai bandi di finanziamento di proposte progettuali a livello nazionale, europeo e internazionale.
 - c. Esprime pareri sui casi di *misconduct* nello svolgimento di ricerche e sperimentazioni in cui è coinvolto personale afferente all'Università. Eventuali segnalazioni dovranno essere indirizzate direttamente al Rettore e per conoscenza al Presidente del Comitato.
 - d. Favorisce lo sviluppo di una sensibilità etica da parte della comunità accademica, anche attraverso la promozione di incontri, seminari, dibattiti e gruppi di studio sulle implicazioni etiche delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, sul ruolo e sul valore della scienza e della tecnologia, sulla libertà e responsabilità del ricercatore e sugli ambiti della *research integrity*.
2. Esulano dalle competenze del Comitato le funzioni che la legge riserva ai comitati etici di altri enti, in particolare a quelli ospedalieri e ai Comitati Etici Territoriali.

Art. 4 Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da sette esperti, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Tra gli esperti da nominare dovranno essere rappresentate le aree della bioetica, del bio-diritto o delle scienze giuridiche nonché delle scienze economiche e statistiche. Almeno tre componenti devono essere esterni all'Ateneo. Il Comitato è costituito in modo da favorire la presenza di entrambi i generi.
3. I componenti e il Presidente sono nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore. I componenti sono scelti dal Rettore e proposti al Senato accademico tra le candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso. Possono eventualmente essere nominati anche componenti supplenti. I componenti durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili una sola volta. In ogni caso, tutti i componenti decadono trascorsi sei mesi dalla decorrenza del mandato del Rettore.
4. In caso di dimissioni uno o più componenti del Comitato non è pregiudicata la validità dell'organo nelle more della sua sostituzione, nei limiti di cui all'art. 6 comma 3.
5. Il componente che non partecipi, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive o sia comunque assente alla maggioranza delle sedute calendarizzate in un anno decade automaticamente dall'incarico.



6. I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae dei componenti del Comitato sono resi pubblici sul sito di Ateneo.

Art. 5 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato (di seguito, il Presidente) promuove e coordina le attività del Comitato, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell'attività del Comitato, sottoscrive i pareri del Comitato, lo rappresenta presso l'Università e gli organismi esterni.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Comitato, ne fissa l'ordine del giorno e ne sottoscrive i verbali.
3. Il Presidente nomina, fra i componenti del Comitato, un Vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 6 Convocazione e quorum

1. Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni, secondo un calendario delle sedute reso pubblico sul sito istituzionale.
2. Il Comitato viene convocato dal Presidente tramite avviso spedito con posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti del Comitato. È facoltà del Presidente disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione. Di ogni seduta del Comitato viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
3. Le sedute del Comitato sono legalmente valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
4. La seduta del Comitato può svolgersi in via telematica, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III del Regolamento Generale d'Ateneo.
5. La seduta si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente del Comitato.
6. Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato esprime il proprio parere, corredato di motivazione, garantendo che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse verrà dato opportuno rilievo nel verbale.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze del Comitato, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Titolo III del Regolamento Generale d'Ateneo.



Art. 7 Doveri dei Componenti

1. I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare a svolgere la propria funzione.
2. I componenti del Comitato e il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
3. I componenti del Comitato devono firmare una dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere una incompatibilità e/o un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto, attuale o pregresso, quali, ad esempio, il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione, rapporti di dipendenza con lo sperimentatore, rapporti di consulenza con le aziende interessate o cointeressate. I componenti che si trovino nella condizione di cui nel presente comma sono tenuti a lasciare la seduta solo limitatamente a quella determinazione e ad astenersi dal voto.

Art. 8 Segreteria del Comitato

1. Il Comitato è supportato, per le attività di segreteria, dal personale amministrativo dell'Area Ricerca e Terza Missione. Il Responsabile dell'Area Ricerca e Terza Missione, o suo delegato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La Segreteria del Comitato ha il compito di:
 - a. provvedere alle convocazioni su indicazione del Presidente;
 - b. curare la registrazione degli atti e della documentazione;
 - c. curare la fase istruttoria delle istanze sottoposte all'attività del Comitato;
 - d. dare esecuzione alle decisioni del Comitato e del Presidente, trasmettendo i pareri ai richiedenti;
 - e. conservare copia delle proposte, dei protocolli, dei pareri e di tutti gli atti adottati dal Comitato.

Art. 9 Oneri di funzionamento

Con la deliberazione di nomina, il Senato accademico potrà determinare eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza e/o compensi da assegnare al Presidente ed ai componenti del Comitato.



Art. 10

Soggetti legittimati a presentare la richiesta

Può presentare richiesta di parere il responsabile del progetto di ricerca che sia dipendente dell'Ateneo. Possono altresì presentare richiesta altri soggetti che, pur non essendo dipendenti (ad es. dottorandi, assegnisti, studenti), svolgono attività di ricerca all'interno dell'Università, secondo le modalità descritte nelle Linee guida.

Art. 11

Procedura e documentazione da presentare

1. La richiesta di parere etico e la documentazione a corredo dovranno essere predisposte secondo quanto indicato nelle Linee Guida disponibili sul sito istituzionale e presentate almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta del Comitato.
2. Il proponente è responsabile della correttezza e della completezza della documentazione presentata. Sarà cura dello stesso verificare preventivamente con il Responsabile della Protezione Dati (RPD) la necessità di predisporre ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria per garantire il corretto trattamento dei dati personali.
3. Per i bandi competitivi che prevedono la presentazione di un parere etico preliminare, il ricercatore responsabile del progetto di ricerca potrà presentare richiesta di parere indipendentemente dal calendario delle sedute programmate.
4. Durante lo svolgimento della ricerca, il responsabile della ricerca dovrà:
 - a. informare per iscritto circa l'eventuale sospensione anticipata dell'attività di ricerca con l'indicazione dei motivi;
 - b. informare per iscritto, se applicabile, degli eventi avversi, insorti nel corso dello studio, come di ogni elemento che potrebbe influire sulla sicurezza dei partecipanti o sul proseguimento dello studio;
 - c. chiedere nuovamente il parere del Comitato qualora intenda introdurre variazioni al protocollo di ricerca.
5. La Segreteria del Comitato raccoglie tutta la documentazione pervenuta, attribuendo una data e un numero di protocollo e controllando la completezza formale della richiesta.

Art. 12

Procedure per la deliberazione e la comunicazione del parere

1. Il Comitato esprime il proprio parere dopo aver esaminato la documentazione pervenuta alla Segreteria amministrativa. La documentazione inviata dal proponente dovrà essere completa della richiesta parere e di tutta la modulistica richiesta nelle Linee guida.
2. Il Comitato può convocare il responsabile della ricerca e i relativi collaboratori qualora valutasse utile, ai fini della formulazione del suo parere, la discussione diretta con il richiedente.



3. Il Comitato può avvalersi anche del parere di esperti e consultare i Direttori di Dipartimento e i Direttori dei Centri di Ateneo cui afferisce il responsabile scientifico del progetto.
4. Il parere espresso dal Comitato potrà essere alternativamente di:
 - a. approvazione;
 - b. approvazione con riserva, ossia con richiesta di modifiche o integrazioni minori;
 - c. sospensione con richiesta di modifiche maggiori, con motivazioni da precisarsi nel parere;
 - d. non approvazione/rigetto, con motivazioni da precisarsi nel parere;
 - e. rinvio al Comitato etico competente, con motivazioni da precisarsi nel parere.
5. In caso di approvazione con riserva, il Comitato potrà delegare uno dei suoi componenti alla verifica della documentazione aggiuntiva fornita e/o modificata.
6. In caso di sospensione con richiesta di modifiche, la valutazione dello studio viene rinviata ad altra seduta, nella quale il Comitato esaminerà le modifiche apportate dal proponente e la loro rispondenza a quanto precedentemente indicato.
7. Il parere espresso dal Comitato viene comunicato al richiedente, a cura della Segreteria, entro dieci giorni lavorativi dalla deliberazione del Comitato.
8. Le richieste di parere preliminare collegate ai bandi competitivi saranno esaminate dal Presidente del Comitato che comunicherà, sulla base dei dati e delle informazioni in possesso, il proprio riscontro entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
9. Il Comitato, in ogni caso, si esprimerà con parere prima dell'avvio delle attività di ricerca.
10. Il Comitato può revocare o sospendere i pareri precedentemente espressi, sulla base di giustificati motivi comprovati da idonea documentazione, successivamente pervenuta.

Art. 13 Norma finale

Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Università degli studi di Bergamo ed emanato con Decreto del Rettore.